

Roma, 13 settembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_31

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Bollo 2 per mille sui bitcoin presso operatore**

I bitcoin detenuti presso un fornitore di servizi relativi a criptovalute iscritti nella sezione speciale (operatori criptovalute) del registro istituito dall’Organismo agenti e mediatori creditizi (Oam) sono soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille (prelevata dall’operatore) e di conseguenza non scontano l’imposta sul valore delle criptoattività (Ic).Lo conferma la risposta a interpello 181/2024 delle Entrate richiamandola circolare 30/E del 2023. Nel caso esposto nel quesito, il rendiconto assoggettato a bollo includeva anche importi in euro «temporaneamente» presenti a fine anno in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti. Poiché tali importi non sono prodotti finanziari, l’Agenzia ha precisato che non sono soggetti a imposta di bollo (evidentemente nemmeno all’imposta fissa di 34,2 euro che si applica ai conti correnti e depositi bancari e postali). Sempre nel caso del quesito, il contribuente non aveva esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato o gestito. È scontato – l’istante non ha neppure posto il quesito – che in assenza di opzione i redditi derivanti dalla detenzione di criptoattività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies)devono essere inclusi dal contribuente nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale, l’Agenzia ricorda che le criptoattività (non solo le criptovalute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia. Ricorda, però, che anche le criptoattività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Dl 167 del 1990 quando sono detenute attraverso fornitori di servizi in cripto-attività. Nel caso esaminato, tuttavia, nega la spettanza dell’esonero, probabilmente per il fatto che –in mancanza di opzione per il regime amministrato o gestito –l’intermediario non ha modo di assoggettare i proventi a imposta, condizione richiesta dal comma 3 citato. Per quanto riguarda gli importi in euro viene escluso che debbano essere indicati nel quadro RW in quanto non sono detenuti in conti correnti all’estero dato che il fornitore di servizi è una società residente in Italia; ma si ritiene che ad analoga conclusione si debba giungere se il rapporto fosse con la stabile organizzazione in Italia di un operatore non residente.

Fonte: Michela Folli Marco Piazza “*Bollo 2 per mille sui bitcoin presso operatore*”, Il Sole 24 Ore del 13 settembre 2024

➤ **Le cripto-attività al setaccio**

Dal 14 settembre 2024 Consob e Banca d'Italia vigileranno sugli operatori in cripto-attività. Nuove sanzioni scatteranno dal 30 dicembre 2024. Lo prevede il dlgs 5 settembre 2024, n. 129 (Micar) in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024. Il provvedimento adegua la normativa italiana alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2023/1114. Con questa normativa, nota come Markets in Crypto-Assets Regulation o Micar, sono state introdotte nuove, importanti, regole per chi emette o offre cripto e più tutele per chi ci investe. Il testo del decreto legislativo è stato approvato dal Governo nella riunione del 28 agosto scorso e si compone di quarantotto articoli, alcuni dei quali modificano le norme contenute nel testo unico bancario (dl.gs. 385/93) e nel testo unico della finanza (d.lgs. 58/98). Per effetto di quanto previsto dall'articolo 48 le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano a decorrere dalla medesima data ovvero dal 14 settembre. Un ristretto numero di norme, riguardanti l'emissione di cripto-asset (articoli 4-15 di Micar), l'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (articoli 59-85 di Micar) e l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi esercita tali attività senza la relativa autorizzazione (articoli 86-92 di Micar), entreranno invece in vigore a decorrere dal prossimo 30 dicembre 2024. Il decreto, come già detto, individua quindi le autorità italiane responsabili per la supervisione dei prestatori di servizi per le cripto-attività e dettaglia i poteri di vigilanza da esse esercitati. E' bene ricordare che attualmente tali soggetti, già operanti in Italia, sono sottoposti ad un regime regolamentare semplificato, basato su una procedura di mera registrazione presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam). Una volta ottenuta l'iscrizione nel citato registro gli operatori in cripto possono offrire i loro servizi ai clienti italiani, dovendosi conformare ai soli obblighi in materia di antiriciclaggio e a quello di segnalazione trimestrale nei confronti del citato Oam. Per effetto delle nuove disposizioni gli operatori dovranno superare un test molto impegnativo al termine del quale, se dimostreranno di averne i requisiti, otterranno l'autorizzazione ad operare da parte di Consob e Banca d'Italia e dovranno osservare nuove e più incisive norme sul piano organizzativo e dei controlli. Un'altra novità è la previsione di un regime di segregazione patrimoniale: i fondi liquidi e i digital asset dovranno costituire un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello degli operatori in cripto e da quello degli altri clienti e su tale patrimonio non saranno ammesse azioni dei creditori degli stessi operatori o dell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti saranno ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. È inoltre previsto espressamente il divieto per gli operatori di utilizzare per proprio conto le cripto-attività o i fondi detenuti per conto della clientela. Una norma che presenta molte somiglianze con quelle già previste nel dlgs 58/98 a tutela della separatezza tra i patrimoni di banche/intermediari e risparmiatori. L'introduzione di severe sanzioni, dalla reclusione da sei a quattro mesi al pagamento di una multa da 2.066,00 a 10.329,00 euro per chi presta servizi per le cripto-attività, ovvero le offre senza rispettare le norme introdotte da Micar, è un'altra novità che punta a tutelare meglio chi investe in cripto-attività.

Fonte: Fabrizio Vedana, "Le cripto-attività al setaccio", Italia Oggi del 13 settembre 2024

➤ **Partecipazioni in società con effetti sulle imposte su successioni e donazioni**

Sempre più frequentemente le famiglie italiane organizzano la governance delle loro attività imprenditoriali per il tramite di società holding aventi natura di srl o spa (queste ultime in presenza di gruppi più strutturati). In espansione, altresì, pare essere la costituzione di holding società semplici, la cui struttura agile e flessibile consente una gestione più snella. Cionondimeno, a fronte di una consistente evoluzione del diritto societario italiano, nel corso degli anni, è stato osservato che molte società trasferivano la sede legale dall'Italia verso altre

giurisdizioni, (ad esempio i Paesi Bassi), per godere di maggiori leve legali nel regolare la governance societaria. Da queste osservazioni si sono mosse le istituzioni al fine di rendere più attrattivo il sistema Italia. Riflessioni che nel tempo hanno dato via a un insieme di novità normative volte a semplificare la disciplina societaria e, in alcuni casi, a renderla maggiormente efficiente. Ad oggi, grazie agli interventi del legislatore si è registrata una significativa crescita dell'autonomia dei soci nella pianificazione della governance societaria, in particolare nelle srl con la possibilità di riconoscere particolari diritti – amministrativi e patrimoniali – ai singoli soci (art. 2468, comma 3, c.c.) ovvero di creare, a determinate condizioni, categorie di quote simili alle azioni della spa e fornite di diritti diversi (art. 26 commi 2, 5 e 6 del DL 179/2012). Al pari, nelle società per azioni non quotate, possono essere create categorie di azioni (art. 2348 c.c.), tra le quali spiccano quelle a voto plurimo, che oggi possono attribuire fino a un massimo di dieci voti per azione posseduta (art. 2351 comma 4 c.c., come modificato dall'art. 13 della L. 5 marzo 2024 n. 21). Con riferimento alle holding di famiglia, a prescindere dalla loro veste societaria, è interessante, ai fini della pianificazione patrimoniale, interpolare le norme sulla governance societaria con quelle disciplinanti la successione. Al momento dell'apertura della successione e quindi alla riunione fittizia, il donatum e il relictum, secondo le previsioni del legislatore del codice civile, sono valorizzati al valore di mercato (artt. 556, 747, 750, c.c.). Tenendo presente che agli eredi legittimari compete una quota di riserva che per legge deve essere loro destinata (536, c.c.), è rilevante determinare il valore degli asset al fine di verificare la coerenza dei trasferimenti a titolo gratuito compiuti in vita e delle disposizioni testamentarie, rispetto alle norme del codice civile. In materia di categorie di quote e azioni, nonché di partecipazioni dotate di diritti particolari riconosciuti ai soci (se trasferibili), è tuttora vivace il dibattito in dottrina, rispetto ad una potenziale diversa valorizzazione rispetto ad azioni e quote ordinarie. Ad oggi è ipotizzabile che sia necessario compiere delle valutazioni caso per caso, avendo riguardo delle specifiche disposizioni statutarie. La presenza di categorie di quote o azioni (come anche di diritti particolari nelle srl), potrebbe inoltre avere parzialmente riflessi fiscali nei trasferimenti a titolo gratuito, sia che avvengano inter vivos che mortis causa. La norma generale per valorizzare ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni le quote di srl e le azioni di spa non quotate (art. 16 comma 1 lett. b) del DLgs. 346/90), fa esclusivo riferimento al “valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato”, “tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti” (Cass. n. 11467/2022). Anche se non vi è una posizione concorde in dottrina, la presenza di categorie di quote o azioni che consentono di avere un potere di voto in assemblea eccedente la propria partecipazione, potrebbe avere delle conseguenze rispetto al riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90. In verità, per fruire dell'agevolazione, qualora oggetto del trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, deve essere acquisito o integrato il controllo di diritto di cui all'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. (a tal riguardo si veda lo schema di DLgs., conseguente all'art. 10 della L. 111/2023, per la razionalizzazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla delega al Governo per la riforma fiscale). È pertanto fondamentale verificare se, grazie alla partecipazione trasferita, sia poi possibile nel concreto esercitare la maggioranza in assemblea ordinaria. Stanti le riflessioni che precedono, appare evidente che nella costruzione dell'architettura patrimoniale, le famiglie, allorquando sia presente una holding tipizzata come società di capitali, avente speciali categorie di azioni o di quote, devono tenere in considerazione i derivanti risvolti legali successori o fiscali. Detti risvolti, se gestiti e inquadrati per tempo all'interno di una attenta pianificazione patrimoniale e successoria, garantiscono una efficiente gestione della governance e del passaggio generazionale dell'impresa.

Fonte: Michele Saletti, “Partecipazioni in società con effetti sulle imposte su successioni e donazioni”, Eutekne del 13 settembre 2024

➤ Legge Capitali: investitori contro le norme sulla lista Cda

Le nuove regole «possono minare la competitività del mercato italiano e ridurre l’attrattiva per gli investitori istituzionali». Parole pesanti. Soprattutto perché a scriverle è stata la International Corporate Governance Network (ICGN), un’associazione che raggruppa investitori globali del calibro di BlackRock, Axa Am, Amundi e Franklin Templeton che insieme gestiscono attivi per 77mila miliardi di dollari. Queste parole sono il succo di una lettera, pubblicata da Ft, che l’associazione ha spedito al Sottosegretario al Tesoro, Federico Freni, per criticare un punto ben preciso della legge Capitali: quello che modifica le modalità con cui un Cda uscente può proporre una lista per il nuovo Cda. La critica è precisa: le nuove norme limitano la capacità del Cda di proporre una nuova lista, rendendo più complesse le procedure di voto, e questo penalizza soprattutto gli investitori internazionali. Nella lettera non è scritto in maniera esplicita, ma secondo alcuni osservatori questo specifico punto della riforma sembra pensato più per alcune partite italiane che per attrarre investitori internazionali. E infatti loro, tramite l’associazione, l’hanno fatto notare. Il punto controverso, come detto, è legato al fatto che le procedure per votare la lista presentata dal Cda uscente sono diventate più complesse. Non solo il Cda uscente deve presentare una lista con un numero di componenti di un terzo superiore al numero che serve. Ma soprattutto questa lista (e solo questa) deve essere votata due volte: prima per intero e poi vanno votati uno a uno i singoli componenti del futuro Cda. Questo doppio voto - lamenta l’associazione ICGN - rende più difficile per gli investitori internazionali esprimere le loro preferenze. «Come faranno gli investitori esteri a partecipare al secondo voto, per esempio, se la società tiene l’assemblea a porte chiuse?» Il sistema, insomma, è diventato troppo complesso. E questo, secondo i firmatari, scoraggia gli investimenti: conseguenza paradossale, se si pensa che uno degli obiettivi del Ddl Capitali è proprio di attirare gli investitori in Italia. La polemica su questa norma non è certo nuova. Anche perché questo punto fu presentato in Commissione al Senato da Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) e da Dario Damiani di Forza Italia con una mossa che per altri senatori fu imprevedibile. In serata, ieri, è arrivata la risposta del Sottosegretario Freni. «Tutti i temi segnalati da ICGN, come dagli altri stakeholders, sono all’attenzione della Commissione, istituita al ministero dell’Economia e delle Finanze, che sta lavorando al nuovo Tuf. Inoltre, in una seconda fase del lavoro, il governo garantirà a tutti gli stakeholders tempo e spazi adeguati per essere ascoltati in Parlamento, con l’obiettivo di raggiungere una riforma condivisa. Ogni contributo al dibattito è prezioso e benvenuto».

Fonte: Morya Longo, “Legge Capitali: investitori contro le norme sulla lista Cda”, Il Sole 24 Ore dell’11 settembre 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

